

Allegato "B" al n. 64384/29721 repertorio

**"COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - SOCIETA'**

**COOPERATIVA SOCIALE**

**STATUTO**

**Premessa**

All'inizio c'è il nome, RUAH, dall'ebraico "soffio, spirito" nell'Islam utilizzata per definire lo "Spirito" termini che troviamo ripetutamente nella Bibbia. Ruah un termine che è anche il fine della nostra Cooperativa, alle radici di questi libri sacri fanno riferimento la nostra responsabilità verso gli uomini e le donne che incontriamo, verso il creato che ci è stato affidato per consegnarlo ai nostri figli.

Di queste radici si riempie il nostro statuto.

**TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**Art. 1**

**(Costituzione e denominazione)**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata:

**"COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - Società Cooperativa Sociale"** validamente identificabile in sigla con la denominazione **"COOPERATIVA RUAH s.c.s. - I.S."**.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le norme in materia di società per azioni e le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 e 95/2018 e s.m.i. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi avente carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che all'estero.

La società ha sede legale in Bergamo (BG).

**Art. 2**

**(Durata)**

La Società ha durata fino al 31.12.2050.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea.

**TITOLO II : SCOPO OGGETTO**

**Art. 3**

**(Scopo Mutualistico)**

La Cooperativa Sociale "COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH" opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

. La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

. Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991;

così come previsti dalle lettere A) e B) dell'art. 1 della Legge 381/91 e dall'art. 4, comma 1 del Regolamento N. 3 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Lombardia, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 1/2008 (D.G.R.L. 28.09.2009 n. VIII/10226).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Scopo della cooperativa è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della società, la continuità di occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non soci.

#### **Art. 4**

##### **(Oggetto sociale)**

La Cooperativa esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La Cooperativa ha per oggetto principale le attività di cui ai settori a), b), c), d), e), g), h), i), k), m), n), o), p), q), r), s), v) art. 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e successive modificazioni.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso, tra l'altro, la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'inclusione sociale dei cittadini e dei migranti, proponendosi il perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, oltreché l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavorativa di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavorativo.

In conformità dell'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività lavorativa di persone svantaggiate.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

In particolare in relazione a ciò, e tenuto conto delle attività di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs. 112/2017, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi, e svolgere le seguenti attività:

Attività di tipo A:

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di di-

versa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, case rifugio, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, ambulatori e poliambulatori, strutture riabilitative, centri diurni, ecc.

- Attuazione di servizi di accoglienza per minori, con particolare riferimento a minori svantaggiati, promuovendo azioni di sensibilizzazione, prevenzione e formazione.

- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana.

- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici.

- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

- realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove, fornire servizi di orientamento anche gestionale e legale, nonché fornire interventi psicologici, logopedici, coaching, educativi per minori e adulti.

- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero;

- gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti di qualunque genere che ne fanno richiesta;

- gestire servizi di babysitting ed altre attività di aggregazione, animazione e ricreazione sociale, spazi gioco e ludoteche;

- organizzare corsi di alfabetizzazione per cittadini migranti;

- organizzare e gestire per finalità educativa corsi di lingua italiana, araba, ecc. e di formazione per tutte le persone od enti e società che ne fanno espressamente richiesta;

- promuovere progetti formativi anche presso scuole, parrocchie, oratori, enti di qualunque genere ed altri contesti che abbiamo a tema, tra le altre, l'intercultura, la cooperazione internazionale, l'inclusione sociale e la coesione sociale;

- promuovere progetti formativi anche presso scuole, parrocchie, oratori, enti di qualunque genere ed altri contesti che abbiamo a tema, tra le altre, l'educazione ambientale, il consumo critico ed il commercio equo e solidale;

- promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione

nell'ambito dell'orientamento professionale e scolastico, anche universitario e post-universitario, della formazione e dell'aggiornamento scolastico, anche professionale, e della riconversione dei lavoratori di ogni livello, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali;

- gestire percorsi di formazione universitaria e post-universitaria;

- istituire e/o gestire corsi di studio e formazione anche professionale, promuovere e/o realizzare incontri, conferenze, convegni e seminari, visite-studio, stages culturali e professionali, scambi culturali e altre iniziative idonee a sviluppare relazioni di confronto locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

- assistere enti ed organismi pubblici e privati con attività di studio, ricerca, sperimentazione, supporto culturale e tecnico; istituire borse di studio; sottoscrivere convenzioni con Università e istituti di ricerca;

- costituire e/o promuovere strutture formative professionali e/o scolastiche, curandone l'organizzazione e la gestione, con propri assetti ed autonomi organigrammi, ed anche con altre strutture, pubbliche e private;

- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni, e di ogni altra attività di interesse sociale attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

- Sviluppare e promuovere sia direttamente che indirettamente attività in ambito di cooperazione internazionale, riqualificazione urbana e gestione di servizi turistici di interesse sociale, culturale o religioso;

-gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopraelencate.

- attività di fund raising;

- progettazione sociale;

- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici e privati affini.

Attività di tipo B:

In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento delle attività di cui ai seguenti punti, oltre comunque alle attività di tipo A:

- organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale loro commercializzazione;

- svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero di abiti usati;

- pulizie e disinfestazioni;

- attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale vario usato;

- autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra elencati;

- pulizie e facchinaggio;

- consegne e ritiri a domicilio;

- commercializzazione di articoli da arredo;

- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;

- commercializzazione di abiti usati e attività di sartoria in genere;

- gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico;

- gestione di attività che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green-economy), della tutela dell'ambiente dello sviluppo delle energie rinnovabili, ecc.

- commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;

- portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;

- piccoli lavori e servizi di manutenzione;

- pubblicazione riviste, libri e periodici e loro distribuzione e commercializzazione;

- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;

- gestione eventi musicali;

- distribuzione volantini e materiale pubblicitario;

- turismo sociale;

- gestione magazzini;

- gestione banche dati;

- gestione centri ambiente;

- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a raso e coperte;

- gestione di parchi pubblici e privati;

- produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;

- gestione mailing;

- gestione circoli sociali e ricreativi;

- gestione di ristoranti e bar;

- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che

per conto terzi;

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di prodotti in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di giardinaggio e manutenzione di verde pubblico o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti
- gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

Potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, sia pubblici che privati, anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico;

5) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di

legge.

### **TITOLO III : SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5**

##### **(Soci)**

Le potenzialità della "RUAH" sono racchiuse e nascoste nelle stesse potenzialità di ogni singolo lavoratore e/o collaboratore della cooperativa; e quindi, il conseguimento dello scopo sociale sarà più o meno efficace a seconda dell'impegno, dell'operosità e della responsabilità profusi da ciascuno per il bene comune. Pertanto, divenire socio della RUAH non può essere il punto di partenza iniziale al momento dell'assunzione, ma una scelta, frutto di una presa di coscienza, quale compimento di un percorso di conoscenza, di condivisione di scopi e di maturazione.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti da eventuali regolamenti interni.

2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

3) Soci sovventori, possono essere ammessi a far parte della Cooperativa alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

4) Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.



Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio, iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, ha diritto ad un voto.

I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs 112/2017.

#### **Art. 6**

##### **(Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali;
- e) caratteristiche ed entità degli associati.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera l'ammissione ad essere socio sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

#### **Art. 7**

##### **(Obblighi dei soci)**

I soci dovranno versare la tassa di ammissioni se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono inoltre obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;
  - b) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
  - c) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
  - d) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale Regolamento Interno;
  - e) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
  - f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;
  - g) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo.
- Le prestazioni di cui al punto d) si applicano esclusivamente ai Soci operatori.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

#### **Art. 8**

##### **(Categoria speciale di soci)**

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi soci ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione e di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente statuto.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co-

operatori dall'art. 16 del presente statuto:

- 1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- 2) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

#### **TITOLO IV : SOCI SOVVENTORI**

##### **Art.9**

##### **(Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

##### **Art. 10**

##### **(Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni di natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 40.

##### **Art.11**

##### **(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 15.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, Il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

##### **Art. 12**

##### **(Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-

ria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 2.500 euro;
- 2 voti fino a 7.500 euro;
- 3 voti fino a 13.500 euro;
- 4 voti fino a 20.000 euro;
- 5 voti oltre 20.000 euro;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 13**

##### **(Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## **TITOLO V: RECESSO - ESCLUSIONE**

### **Art. 14**

#### **(Perdita delle qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione dell'Ente, Organo o persona giuridica.

### **Art. 15**

#### **(Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui:

- a) il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) oppure non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto, per il rapporto di prestazione mutualistica, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

### **Art. 16**

#### **(Esclusione)**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempimenti e non ottemperi alle disposizioni della legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, e previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 60 giorni, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 14;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;

f) nel termine di tre mesi dal conferimento di un incarico lavorativo da parte della cooperativa si palesi non in grado di adempiere correttamente agli incarichi ed alle mansioni attinenti alle attività svolte;

g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive.

h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa. L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

#### **Art. 17**

##### **(Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. o mediante Raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 42 del presente statuto.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### **Art. 18**

##### **(Liquidazione della quota)**

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione.

Fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, il rimborso verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del codice civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

**Art. 19**

**(Morte del socio)**

Nel caso di decesso di un socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria con delibera dell'Organo Amministrativo.

**Art. 20**

**(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La domanda di rimborso da parte di Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

**TITOLO VI : DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA  
E REGOLAMENTO INTERNO**

**Art. 21**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore la prestazione di lavoro del Socio stesso è disciplinata dall'apposito Regolamento Interno, a norma di legge.

Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo Amministrativo, è approvato dalla Assemblea.

**TITOLO VII**

**Art. 22**

La società non emette strumenti finanziari, fatta eccezione per le azioni destinate ai soci sovventori.

**TITOLO VIII : RISTORNI**

**Art. 23**

**(Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni



stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile.

#### **TITOLO IX : PATRIMONIO**

##### **Art. 24**

##### **(Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dei soci cooperatori, del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 50,00;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalle riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;
- f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- g) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- h) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

##### **Art. 25**

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi degli artt. 2525 e 2519 del codice civile, in deroga alle disposizioni delle società per azioni che prevedono la suddivisione del capitale sociale in azioni.

Le quote di partecipazione del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei con-

fronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

#### **Art. 26**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza in conformità ai principi di legge.

L'organo amministrativo deve, inoltre, ove previsto, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale, ove redatto, deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della cooperativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e sulla destinazione dei residui annuali attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;
- e) la restante parte, a riserva straordinaria ovvero a fondi di cui alla lettera e) dell'art. 24 dello statuto.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuata la destinazione degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente od altre normative specifiche di legge.

Si rendono inoltre applicabili, ove compatibili e salvo quanto specificatamente previsto dal codice civile per le società cooperative, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 112/2017 in materia di destinazione e distribuzione degli utili ed avanzi di gestione.

**Art. 27**

**(Organi)**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, ove nominato.

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 28**

**(Assemblee)**

L'Organo Amministrativo convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

L'avviso deve essere inviato per lettera raccomandata o mail con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata (PEC), consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea approva, qualora previsto, il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

L'organo amministrativo deve effettuare la convocazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**Art. 29**

**(Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio ed ogni altro documento pre-

visto ai sensi di legge;

- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore legale;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, co.2 lett. a) del D.Lgs. 112/2017;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

#### **Art. 30**

##### **(Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 31**

**(Modalità svolgimento assemblea)**

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario;

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
  - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
  - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà,

scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Organo Amministrativo o da altro socio; le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservati agli atti sociali; nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

**Art. 32**

**(Voto)**

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

**Art. 33**

**(Deleghe)**

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

**Art. 34**

**(Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o se nominato dall'Amministratore Unico, ed in mancanza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario ed, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che, nei casi di legge, è un Notaio.

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Art. 35**

**(Consiglio di Amministrazione)**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea o da un Amministratore Unico.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci. Nel caso di amministratore unico questi deve essere scelto tra i soci della cooperativa.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un de-

creto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo all'uopo nominato, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, redazione dei progetti di fusione e di scissione (art. 2381, comma 4, c.c.);

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

#### **Art.36**

##### **(Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ove nominati siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli interventi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposto, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci ove nominati.

#### **Art.37**

##### **(Compiti del Consiglio di Amministratore)**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, salvo quanto riservato norma di legge e del presente Statuto all'Assemblea.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
  - c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
  - d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
  - e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 39;
  - g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
  - h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
  - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
  - j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
  - k) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
- Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o



più dei suoi membri.

#### **Art. 38**

##### **(Integrazione del consiglio)**

In caso di mancanza di uno o più amministratori, Il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza, in caso di numero dispari, o in caso di numero pari, la metà, degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

#### **Art. 39**

##### **(Rappresentanza)**

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico se nominato.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica se nominato o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 40**

##### **(Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si rendono applicabili, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 112/2017.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo il disposto del successivo articolo 41, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni ed è regolarmente costituito con almeno la maggioranza di sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 41**

##### **(Revisione Legale dei Conti)**

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale, iscritto nell'apposito registro. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 112/2017.

L'incarico ha durata di tre esercizi e la revoca può avvenire solo per giusta causa sentito il Collegio Sindacale ove nominato.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

#### **TITOLO XI :CONTROVERSIE**

#### **Art. 42**

##### **(Clausola Arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso ai sensi di legge.

L'arbitro deve decidere entro 90 giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

#### **Art. 43**

##### **(Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## **TITOLO XII : SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 44**

#### **(Liquidatori)**

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento volontario o di perdita della qualifica di impresa sociale, si rende applicabile, ove compatibili e salvo quanto specificatamente previsto dal codice civile per le società cooperative, quanto previsto dall'art. 12, co. 5 del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm..

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

### **Art. 45**

#### **(Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, del sovrapprezzo, ove versato, ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c) deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

**TITOLO XIII : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 46**

**(Regolamenti)**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**Art. 47**

**(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 48**

**(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e, ove applicabili ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Firmato: Meridda Daniela

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)